

# Ordinanza sul controllo del latte (OCL)

del 20 ottobre 2010 (Stato 1° gennaio 2012)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992<sup>1</sup> sulle derrate alimentari;

visti gli articoli 10 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998<sup>2</sup> sull'agricoltura,  
*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'igiene nella produzione lattiera;
- b. il controllo dell'igiene del latte.

### Art. 2 Prescrizioni tecniche

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) emana prescrizioni tecniche riguardanti l'igiene nella produzione lattiera, in particolare il foraggiamento, la detenzione e la salute degli animali, le esigenze concernenti il latte, la produzione, il trattamento e l'immagazzinamento del latte, la pulizia e la disinfezione nonché gli edifici, gli impianti e le attrezzature.

<sup>2</sup> Il DFE tiene conto a tal fine delle direttive e delle norme riconosciute internazionalmente nonché delle esigenze da soddisfare per preservare la capacità d'esportazione del latte e dei latticini.

### Art. 3 Responsabilità

<sup>1</sup> I produttori di latte (produttori) sono responsabili di una produzione igienica del latte. Essi assicurano l'osservanza delle prescrizioni riguardanti l'igiene secondo l'articolo 2 capoverso 1 e l'impiego dei mezzi e delle materie ausiliarie conformemente all'uso previsto.

RU 2010 5019

<sup>1</sup> RS 817.0

<sup>2</sup> RS 910.1

<sup>2</sup> Le organizzazioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori del latte (valorizzatori) (organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori) sono responsabili dell'esecuzione, del coordinamento, dello sviluppo e della vigilanza del controllo del latte.

## **Sezione 2: Controllo del latte**

### **Art. 4**            Principio

<sup>1</sup> Il latte messo in commercio dai produttori sottostà al controllo conformemente alla presente ordinanza.

<sup>2</sup> Il latte è analizzato dai laboratori di prova.

### **Art. 5**            Eccezioni

<sup>1</sup> Il latte può essere esentato dal controllo quando il prelievo e il trasporto dei campioni comporterebbero oneri sproporzionati.

<sup>2</sup> I laboratori di prova designano, d'intesa con l'Ufficio federale di veterinaria (UFV), i produttori il cui latte è esentato dal controllo.

### **Art. 6**            Comunicazione dei risultati del controllo del latte

<sup>1</sup> Al termine delle analisi, i laboratori di prova devono notificare senza indugio i risultati ai produttori. A tale scopo, trasmettono i risultati al servizio designato dalle organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori (servizio di amministrazione).

<sup>2</sup> Essi devono notificare i risultati alle competenti autorità d'esecuzione quando le condizioni per una sospensione della fornitura di latte di cui all'articolo 15 sono soddisfatte.

### **Art. 7**            Accesso ai dati relativi al controllo del latte

<sup>1</sup> L'UFV, il laboratorio nazionale di riferimento (art. 13) e le autorità cantonali di esecuzione hanno accesso ai dati relativi al controllo del latte trasmessi al servizio di amministrazione.

<sup>2</sup> I valorizzatori che acquistano il latte direttamente presso i produttori (primi acquirenti di latte) hanno accesso ai dati relativi al controllo del latte per loro rilevanti.

### **Art. 8**            Riduzioni e aumenti di prezzo

Le organizzazioni dei produttori e dei valorizzatori possono stabilire riduzioni o aumenti di prezzo vincolanti e uniformi per il latte che non soddisfa o supera i requisiti igienici.

**Art. 9** Assunzione dei costi del controllo del latte

<sup>1</sup> La Confederazione può partecipare al finanziamento del controllo del latte nei limiti dei crediti stanziati.

<sup>2</sup> I costi del controllo del latte che oltrepassano i contributi della Confederazione, le spese amministrative e i costi per lo sviluppo del controllo del latte sono assunti dai produttori e dai valorizzatori.

<sup>3</sup> I costi dei prelievi dei campioni sono assunti dai produttori che forniscono direttamente il latte o i prodotti derivati nonché dai valorizzatori.

<sup>4</sup> Il servizio di amministrazione è responsabile dell'incasso e riscuote ogni anno i contributi dei primi acquirenti di latte.

**Art. 10** Piano di controllo nazionale pluriennale

L'UFV elabora un piano di controllo nazionale pluriennale insieme all'Ufficio federale della sanità pubblica e all'Ufficio federale dell'agricoltura e dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione.

**Sezione 3: Laboratori****Art. 11** Laboratori di prova

<sup>1</sup> a<sup>3</sup> ...<sup>3</sup>

<sup>4</sup> L'UFV emana direttive sugli standard tecnici minimi per i laboratori di prova.

**Art. 12** Vigilanza

I laboratori di prova devono presentare ogni anno all'UFV un rapporto sulla propria attività, in particolare sull'utilizzo dei fondi federali.

**Art. 13** Laboratorio nazionale di riferimento

<sup>1</sup> La Confederazione gestisce un laboratorio nazionale di riferimento presso la Stazione federale di ricerche Agroscope.

<sup>2</sup> Il laboratorio nazionale di riferimento ha i seguenti compiti:

- a. propone all'UFV i metodi di controllo ufficiali;
- b. svolge i test di idoneità per i laboratori di prova di cui all'articolo 11;
- c. assicura il coordinamento tra i laboratori di prova e il laboratorio di riferimento dell'Unione europea.

<sup>3</sup> I cpv. 1 a 3 entrano in vigore il 1° gen. 2015 (vedi art. 20 cpv. 2).

<sup>3</sup> Per lo svolgimento dei test di idoneità, il laboratorio nazionale di riferimento è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero, conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>4</sup> sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

## **Sezione 4: Controllo delle aziende detentrici di animali e degli animali**

### **Art. 14**

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono affinché l'osservanza delle regole d'igiene nelle aziende detentrici di animali e lo stato di salute degli animali siano controllati. L'UFV emana direttive tecniche sull'esecuzione dei controlli.

<sup>2</sup> Il bestiame da latte deve essere controllato per verificare se:

- a. le condizioni sanitarie in vista della produzione di latte sono soddisfatte;
- b. le prescrizioni riguardanti i medicinali sono rispettate.

<sup>3</sup> Se vi è il sospetto che un animale non soddisfi le condizioni sanitarie o le esigenze riguardanti i medicinali, esso deve essere sottoposto ad una visita veterinaria.

<sup>4</sup> Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020<sup>5</sup> «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>6</sup> sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> La frequenza e il coordinamento dei controlli e la registrazione dei dati di controllo sono retti dall'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>8</sup> sul coordinamento dei controlli.<sup>9</sup>

## **Sezione 5: Provvedimenti amministrativi**

### **Art. 15**

<sup>1</sup> L'autorità cantonale di esecuzione competente dispone la sospensione della fornitura di latte contro un produttore:

- a. alla terza contestazione del numero di germi nel latte vaccino nel risultato medio mensile nell'arco di quattro mesi di analisi;
- b. alla quarta contestazione di cellule somatiche nel latte vaccino nel risultato medio mensile nell'arco di cinque mesi di analisi;

<sup>4</sup> RS 946.512

<sup>5</sup> Il testo di questa norma è ottenibile presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).

<sup>6</sup> RS 946.512

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. 2 all'O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5297).

<sup>8</sup> RS 910.15

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. 2 all'O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5297).

c. ad ogni accertamento della presenza di sostanze inibitrici.

<sup>2</sup> I costi di analisi e procedurali legati a una sospensione della fornitura di latte sono addebitati, interamente o parzialmente, alle aziende inadempienti.

## **Sezione 6: Disposizioni finali**

### **Art. 16** Esecuzione

Salvo disposizioni contrarie, l'esecuzione della presente ordinanza spetta all'UFV.

### **Art. 17** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>10</sup> concernente la qualità del latte è abrogata.

### **Art. 18** Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

...<sup>11</sup>

### **Art. 19** Disposizione transitoria

Fino al 31 dicembre 2014, per la designazione dei laboratori di prova incaricati del controllo del latte si applica il diritto vigente.

### **Art. 20** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

<sup>2</sup> L'articolo 11 capoversi 1–3 entra in vigore il 1° gennaio 2015.

<sup>10</sup> [RU 2005 5567, 2006 4863 5217 all n. 5, 2007 6167 all. n. 2, 2008 565, 2009 559]

<sup>11</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 5019.]

